

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **137/1977** (ECLI:IT:COST:1977:137)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **16/06/1977**; Decisione del **04/07/1977**

Deposito del **14/07/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8948**

Atti decisi:

N. 137

## ORDINANZA 4 LUGLIO 1977

*Deposito in cancelleria: 14 luglio 1977.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 198 del 20 luglio 1977.*

Pres. ROSSI - Rel. O. REALE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 10 marzo 1976,

inviata al Commissario dello Stato per il visto in data 13 marzo 1976, recante "Provvedimenti riguardanti il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 18 marzo 1976, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 13 del registro 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ricorso del 18 marzo 1976 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge numero 814/A concernente il personale e le aziende private esercenti autotrasporti in concessione e norme in favore dei servizi pubblici di trasporto, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 marzo 1976, per violazione dell'articolo 17 lett. A ed F dello statuto siciliano e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Ritenuto che il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto 28 marzo 1977 depositato in cancelleria il 12 maggio 1977 e che la rinuncia risulta accettata con dichiarazione del Presidente della Regione apposta in calce all'atto stesso.

Considerato che, in conseguenza dei regolari atti di rinuncia e di accettazione suindicati, devesi dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*